

Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di locazione finanziaria
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo Danni)



COMPAGNIA Generali Italia S.p.A. PRODOTTO: Convenzione Leasing Strumentale

Edizione: 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Condatore/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. via Marocchessa 14- 31021 Mogliano Veneto (TV) - Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it e-mail: info.it@generali.com - iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge



Che cosa è assicurato?

E' possibile assicurare con capitale intero o capitale residuo diverse tipologie di beni:

Codici Codice

Capitale Capitale

Intero Residuo

A1	A20	Carrelli elevatori
A2	A21	Sollevatori telescopici-piattaforme aeree
A3	A22	Macchine da stampa e simili / Macchine utensili
A4	A23	Altri Beni esclusi quelli identificati dalla presente tabella e quelli previsti nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione
A5	A24	Apparecchiature per ottici
A6	A25	Gru e autogrù tipo Liebherr e Demag-Terex
A7	A26	Macchine movimento terra come a titolo esemplificativo: escavatori gommati e cingolati, pale gommate e cingolate, terne rigide e articolate, miniescavatori, minicaricatori etc.
A8	A27	Carrelli elevatori – sollevatori telescopici – piattaforme aeree con installato antifurto satellitare e/o tipo "immobilizer"
A9	A28	Macchine lavorazione e rifacimento strade, compattatori per discarica (tipo Marca TANA) quali a titolo esemplificativo: frese stradali, riciclatrici, finitrici, casseforme, surface miner, compressori, autospazzatrici etc.
A12		Autogrù Liebherr – Trasporto e Trasferimento
A13	A29	Macchine agricole – opzione 1
A14	A30	Macchine agricole – opzione 2 con esclusione dei guasti meccanici ed elettrici

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per ogni sinistro per i beni assicurati con capitale intero si applicano le seguenti detrazioni:

DANNI DA FURTO E RAPINA

CODICE BENE: A1 – A6 – A7 – A8 - A9: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.500,00;

CODICE BENE: A2 – A4 – A5: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.500,00;

CODICE BENE: A3: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;

CODICE BENE: A13 – A14 Scoperto 25% del danno con il minimo di € 2.500,00;

DANNI DA GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI

CODICE BENE: A13: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.500,00;

DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI

TUTTI I BENI: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00;

DANNI DA ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO, TERREMOTO

TUTTI I BENI: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00;

INCIDENTI DI CANTIERE

TUTTI I BENI OPERANTI IN CANTIERE: Scoperto 15% del danno con il minimo € 1.500,00;

TUTTI GLI ALTRI DANNI:

CODICE BENE: A13-A14: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00;

TUTTI GLI ALTRI DANNI

CODICE BENE: A1 – A2 – A3 – A4 – A5- A6 – A7 – A8 - A9: Scoperto 5% con il minimo di € 500,00

Per ogni sinistro per i beni assicurati con capitale/debito residuo si applicano le seguenti detrazioni:

CODICE BENE A29-A30

1. Scoperti per sinistri che comportino la perdita totale del bene:

- da furto totale e rapina, da eventi sociopolitici, da alluvioni, inondazioni, allagamento e terremoto: scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00;
- tutti gli altri danni: scoperto 10% del danno minimo € 1.000,00.

Detti scoperti e franchigie si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione

2. Scoperti per i sinistri che comportino danni parziali al bene:

- da tentati furti non portati a termine, eventi sociopolitici, alluvioni, inondazioni, allagamento e terremoto: scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;
- tutti gli altri danni: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;

Detti scoperti e franchigie si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione.

TUTTI GLI ALTRI CODICI

Scoperti per sinistri che comportino la perdita totale del bene:

- da furto totale e rapina, da eventi sociopolitici, da alluvioni, inondazioni, allagamento, terremoto ed incidenti di cantiere: scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;
- tutti gli altri danni: scoperto 5% del danno minimo € 500,00.

Detti scoperti saranno applicati per la durata di 1 anno dalla data di entrata in garanzia, successivamente non sarà applicato nessuno scoperto.

3. Scoperti per i sinistri che comportino danni parziali al bene:

- da tentati furti non portati a termine, eventi sociopolitici, alluvioni, inondazioni, allagamento, terremoto, ed incidenti di cantiere: scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- tutti gli altri danni: Scoperto 5% del danno con il minimo di € 500,00;

Detti scoperti si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione.

Per la garanzia "maggiori costi" il limite massimo di risarcimento è pari al 20 % (ventipercento) del danno con il massimo di Euro 10.000,00(diecimila/00)per sinistro e Euro 20.000,00(ventimila/00)per annualità assicurativa e per ogni applicazione. In ogni caso il limite massimo per annualità e per tutte le applicazioni cui la Società è obbligata è pari ad Euro 500.000,00(cinquecentomila/00).

Per la garanzia "Eventi Sociopolitici" la Società risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per anno e per sinistro

Per la garanzia "Trasporto e Trasferimento Autogru Liebherr" è stabilito un limite massimo di risarcimento per sinistro e durata della garanzia pari al 50% della relativa somma assicurata con il massimo di Euro 1.000.000,00.

Ogni sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia verrà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% dell'indennizzo dovuto con il minimo di Euro 25.000,00.

La Società risponde dei danni causati da guasti meccanici ed elettrici con i seguenti limiti:

- a) per le "GRU" con un massimo risarcimento per sinistro di Euro 5.000,00;
- b) per le Autogrù Liebherr di cui al codice A6 ed esclusivamente per la sola garanzia A, con un massimo risarcimento per sinistro di Euro 10.000,00 e con l'applicazione dello scoperto del 15% dell'indennizzo dovuto.

Per la garanzia "Rimborso canoni" resta a carico del Conditore/Aderente una franchigia temporale di 5 giorni dal verificarsi del danno. Il limite massimo di risarcimento è pari a un canone mensile per sinistro e € 5.000,00 per annualità assicurativa per ogni applicazione. In ogni caso il limite massimo per annualità e per tutte le applicazioni cui la Società è obbligata è pari ad € 50.000,00.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti:

- € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro col limite di:
- € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona che abbia subito lesioni personali;
- € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il termine di ¼ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA CONVENZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 8.000.000,00 per sinistro per annualità assicurativa per l'intera convenzione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro danni materiali e diretti:

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conditore devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (Art. 1914 C.C.);
- b) farne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.)
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi:

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto

Assistenza diretta/in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri.

Gestione da parte di altre imprese: non è presente gestione da parte di altre imprese/compagnie.

Prescrizione:

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p><i>Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dal Conduttore/Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio.</i></p> <p><i>Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;</i> - <i>tramite bancomat, dove disponibile;</i> - <i>per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;</i> - <i>con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;</i> - <i>per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;</i> - <i>per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);</i> - <i>altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.</i>
Rimborso	<i>Il Contraente/Conduttore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai soggetti conduttori ai quali DEUTSCHE LEASING ITALIA S.P.A. proprietaria dei beni strumentali nuovi o usati assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in locazione finanziaria



Quali costi devo sostenere?

L'adesione alla copertura assicurativa prevede una provvigione di Intermediazione a carico del Conduttore/Aderente pari al 25% del premio imponibile, corrispondenti mediamente ad Euro 48,00 percepiti da Aon S.p.a.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>I reclami sul contratto o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A.,– Tutela Cliente , Via Leonida Bissolati 23, CAP 00187 Roma, fax 06 84833004, e-mail reclami.it@generali.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di Mediazione sono consultabili sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Attivabile tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Funzione Customer Service, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, TV. Pec: ge-neraliitalia@pec.generaligroup.com. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm).</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.